

## Antonio Adorno

---

**Da:** Commissione Organizzativa e Giuridica <antonio.adorno@gmail.com>  
**Inviato:** lunedì 22 luglio 2019 18.54  
**A:** Antonio Adorno  
**Oggetto:** Newsletter #19 norme Terzo Settore - Avvio graduale del Registro Unico del Terzo Settore

[View this email in your browser](#)



### Commissione Organizzativa della CFC

---

## Statuti

Antonio Adorno, inviamo questa mail per condividere un articolo del quotidiano "il Sole 24 ore" che, riepilogando diverse cose già comunicate, fa una sintesi anche degli sviluppi che possiamo attenderci. Buona lettura e buone vacanze estive!

## Avvio graduale RUNTS

IL Sole 24 Ore - 18 luglio 2019

*Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) con avvio a più step.*

È questo quanto emerge dall'impianto della riforma e dagli ultimi chiarimenti di prassi (circolare del ministero del Lavoro n. 13 del 31 maggio 2019).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 117/2017 ha rivoluzionato il sistema di pubblicità e trasparenza del mondo non profit, prevedendo un registro unico in cui confluiranno tutti gli enti del Terzo settore (Ets), il quale andrà ad inglobare i vari registri speciali attualmente previsti (anagrafe Onlus, registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale) e sarà accessibile a tutti in via telematica.

Per la piena operatività del nuovo sistema si attende adesso il decreto ministeriale, il quale potrebbe arrivare nel prossimo mese di ottobre e fornirà importanti chiarimenti sulle procedure da adottare materialmente per perfezionare l'iscrizione nelle varie sezioni.

Verosimilmente, l'accesso al Runts avverrà in modo graduale, con tempistiche e procedure differenti a seconda degli enti. I primi ad entrare dovrebbero essere quelli che sono già interessati dalla fase transitoria della riforma, come organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus. Le prime accederanno al Runts attraverso una procedura di trasmigrazione automatica dei dati – come avvenuto per cooperative sociali con il passaggio alla sezione “impresa sociale” del Registro delle imprese – a seguito della quale saranno sottoposte ai controlli degli uffici del Runts per verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Per le Onlus, invece, la strada non è ancora ben delineata e maggiori chiarimenti dovrebbero arrivare proprio dal decreto attuativo del Runts. A differenza di Odv e Aps non è prevista una sezione dedicata nel Registro unico, per cui si potrebbero immaginare due alternative. O un passaggio automatico nella sezione residuale riservata agli “altri enti del Terzo settore”, salvo poi effettuare in un momento successivo la “migrazione” in una sezione diversa, a seconda delle esigenze; oppure una procedura di iscrizione su richiesta dell'ente, che potrà scegliere la soluzione più congeniale in base alla struttura (anche in considerazione del fatto che molte Onlus potrebbero preferire la veste dell'impresa sociale e richiedere l'iscrizione anche al Registro delle Imprese).

A cascata, dovrebbero poi arrivare le iscrizioni degli altri enti per i quali non sussiste un termine di iscrizione e che dovranno presentare apposita domanda con le modalità che saranno individuate dal decreto. A questo riguardo, vale la pena considerare che, con l'operatività del Registro unico, scatterà anche la nuova procedura per il riconoscimento della personalità giuridica (articolo 22 del Dlgs 117/2017), che affida al notaio il controllo sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica di Ets e fissa limiti di patrimonio uniformi per l'acquisto di detta personalità (30mila euro per le fondazioni e 15mila euro per le associazioni).

Le associazioni non riconosciute e gli enti di nuova costituzione potranno certamente utilizzare questa procedura per ottenere la personalità giuridica con l'iscrizione al Runts. Tuttavia, sarebbe interessante capire cosa accade per gli enti che hanno già avuto il riconoscimento da parte di regioni e prefetture (Dpr n. 361/2000). In particolare, non è

chiaro se, con l'iscrizione al Runts, questi ultimi siano tenuti ad integrare il patrimonio, laddove inferiore ai limiti previsti dalla riforma, o possano mantenere quello attuale.

## Enti volontariato

Da sempre uno dei più numerosi enti del panorama non profit, le organizzazioni di volontariato (Odv) entrano a pieno titolo nella riforma come particolare categoria di ente del Terzo settore (Ets). Il Dlgs 117/2017 (Cts) ha abrogato la legge 266/1991, ricomprendendo le Odv nell'ambito degli Ets, con una sezione del Registro unico nazionale (Runts) dedicata e specifiche disposizioni civilistiche e fiscali.

Per questi enti il passaggio al nuovo regime è semiautomatico, ma è comunque rimesso ad una scelta discrezionale. Le Odv che vorranno accedere al Terzo settore dovranno adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni. A questo riguardo, il termine per l'adeguamento, originariamente fissato per il 3 agosto 2019, è stato prorogato al 30 giugno 2020. Come chiarito dal ministero del Lavoro (circolare 13/2019), per le modifiche deliberate entro questa scadenza trovano applicazione le maggioranze semplificate dell'assemblea ordinaria, se si tratta di «mero adeguamento»; mentre per quelle effettuate dopo si dovranno rispettare i normali quorum dell'assemblea straordinaria.

Una volta operativo il Registro ci sarà una trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri del volontariato al Registro unico e, in questa sede, gli uffici del Runts dovranno verificare la sussistenza di tutti i requisiti per l'adozione della qualifica, sollecitando eventuali integrazioni documentali o modifiche statutarie.

La qualifica di Odv è legata al rispetto di specifici requisiti civilistici. Dal punto di formale, possono essere Odv solo gli enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato (articolo 32 Cts). Pertanto, le fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) dovranno trasformarsi in associazione se vorranno mantenere la qualifica; così come sarà necessario integrare il numero di associati se l'ente non raggiunge il minimo previsto (si vedano le indicazioni del ministero del Lavoro, nota 4995/2019).

Con riguardo alle attività istituzionali, devono essere destinate prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto agli associati ed essere svolte in prevalenza attraverso il lavoro volontario degli associati. Del resto, le prestazioni di lavoro (autonomo, dipendente o di altra natura) sono ammesse solo nei limiti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'ente o a specializzare l'attività svolta e, in ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare del 50% quello dei volontari.

Come tutti gli Ets, nell'adeguarsi alle nuove disposizioni anche le Odv dovranno individuare una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'articolo 5 del Cts. Tuttavia, a differenza degli altri enti, per queste attività non potranno ricevere un vero e proprio compenso ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

(salvo che l'attività istituzionale non sia esercitata nei limiti di cui all'articolo 6 Cts).  
In aggiunta, per autofinanziarsi le Odv potranno svolgere anche attività di raccolta fondi (articolo 7 Cts) o diverse, purché secondarie e strumentali (articolo 6 Cts). Rispetto all'attuale regime si registra quindi un sostanziale ampliamento del raggio di azione delle Odv, in quanto aumentano le tipologie di attività di interesse generale che tali enti potranno esercitare e le attività diverse non dovranno più sottostare ai limiti di cui al Dm 25 maggio 1995 per le attività commerciali e produttive marginali (che attualmente devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato).

Per il momento, però, bisogna ancora prestare attenzione ai vecchi limiti sulle attività. Le Odv, infatti, sono Onlus di diritto e la disciplina Onlus resterà in vigore fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo al placet comunitario e, in ogni caso, dopo l'operatività del Runts). Di conseguenza, per mantenere invariato il trattamento fiscale, le Odv devono rispettare gli attuali parametri previsti dal citato Dm, il quale pure rimarrà in vigore fino all'operatività dei nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma.

**Fate iscrivere a questa mailing list eventuali altri membri interessati a questi temi che operano nella Vostra Federazione e nei vostri Consultori facendo inviare una mail contenente nome, cognome e mail a cui ricevere i messaggi, all'indirizzo [antonio.adorno@gmail.com](mailto:antonio.adorno@gmail.com).**

*Copyright © 2019 CFC Italia, Tutti i diritti sono riservati.  
-A solo uso interno-*

ricevi questa mail all'indirizzo: [antonio.adorno@gmail.com](mailto:antonio.adorno@gmail.com)  
il nome con cui sei registrato è: Antonio Adorno  
**il codice del Tuo consultorio è:**

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  
Puoi [modificare le Tue preferenze](#) o [cancellarti da questa lista](#).

---

This email was sent to [antonio.adorno@gmail.com](mailto:antonio.adorno@gmail.com)  
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
CFC Italia Comm. Organizzativa · Largo F. Vito n.1 · Roma, RM 00168 · Italy

